



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza di discussione a trattazione scritta del giorno 3 maggio 2022, ha pronunciato, mediante trascrizione del presente provvedimento nel verbale di udienza ai sensi dell'**art. 281-sexies c.p.c.** e del comma 4 dell'art. 221 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **3318/2020** del R.G.A.C. dell'anno **2020** avente ad oggetto: **mutuo**, pendente

TRA

- in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con sede in ----- (AV), alla -----, rappresentata e difesa,
giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Giancarlo -----
e Francesco Mazzei,
T), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in -----), alla Via

ATTRICE

E

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già Banco di Napoli S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino alla Piazza S. Carlo n. 156, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. -----

V), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Benevento, a

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come da verbale di udienza odierno, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, che tengono luogo della discussione orale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.

Invero, l'art. 281-*sexies* c.p.c., consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.

Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).

2. Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2020, l

ha convenuto in giudizio Intesa San Paolo S.p.A. al fine di sentir "accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 9 del contratto di finanziamento del 12/10/2011 per violazione di norme imperative e perchè non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti, anche ex artt. 1418, 1346 c.c.; 2) accertare e dichiarare, con riferimento al citato contratto, che la penale di estinzione anticipata va considerata tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica del TEG, costituendo a tutti gli effetti un costo connesso alla erogazione del credito; 3) accertare e dichiarare, conseguentemente, che il TEG del contratto di finanziamento del 12/10/2011 è del 27,95%, ben superiore al tasso soglia del periodo (IV trimestre 2011), pari al 16,81%; 4) accertare e dichiarare,

conseguentemente, la non debenza da parte della società attrice di alcun interesse od onere connesso alla erogazione del credito; 5) accertare e dichiarare che l'attrice ha diritto alla restituzione della somma di € 14.995,05, versata in eccedenza rispetto al dovuto e, comunque, indebitamente percepita dalla banca, oltre gli interessi; 6) condannare la banca alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 14.995,05, oltre gli interessi; 7) in via gradata, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento del 12/10/2011, prevedendo l'ammortamento alla francese, è illegittimo perchè viziato da anatocismo; 8) per lo effetto e con riferimento a tale specifico profilo dichiararne la nullità, adottando ogni conseguente, necessaria e dovuta determinazione; 9) disporre la espunzione del piano di ammortamento dell'effetto dell'anatocismo, rideterminandolo con rata costante in regime di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale; 10) condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme dalla stessa versate in eccedenza rispetto al dovuto". Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.

Ha dedotto:

- a) di aver stipulato, in data 12 ottobre 2011, con il Banco di Napoli S.p.A., ora Intesa SanPaolo S.p.A., un contratto di mutuo per € 150.000,00, da restituire in 24 rate mensili posticipate, con decorrenza a far data dal 12/11/2011 sino al 12/10/2013, comprensive di capitale ed interessi;
- b) che l'art. 6 del contratto di finanziamento prevede una commissione per la estinzione anticipata anche in caso di decadenza del beneficio del termine dell'1% del capitale residuo ed il successivo art. 9 precisa che la decadenza dal beneficio del termine può avvenire anche in caso di inadempimento di una sola rata;
- c) che tali previsioni contrattuali sono affette da nullità per indeterminatezza e/o inderminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.;
- d) che, inoltre, la penale di estinzione anticipata rientra tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il quale è, pertanto, pari al 27,95% ed è superiore al tasso soglia del periodo di stipula del contratto (IV trimestre 2011) pari al 16,81%;
- e) che, pertanto, nulla è dovuto a titolo di interessi ed oneri connessi alla erogazione del credito, essendo dovuti gli interessi nella misura legale;

- f) che, avendo l'attrice versato complessivamente la somma di € 164.995,05, ha diritto alla restituzione della somma di € 14.995,05, indebitamente richiesta e percepita dalla banca;
- g) che, in via gradata, il contratto di finanziamento, prevedendo un piano di ammortamento alla francese, è illegittimo perchè produttivo di effetti anatocistici e, dunque, va rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice ed applicazione del tasso di interesse legale;
- h) che la banca va condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 novembre 2020, Intesa SanPaolo S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto la commissione di estinzione anticipata non costituisce, per giurisprudenza costante, un costo collegato all'erogazione del credito, poiché estranea al sinallagma contrattuale, trattandosi di un corrispettivo previsto per la facoltà riconosciuta al mutuatario di estinguere anticipatamente il contratto mediante il versamento in unica soluzione dell'importo complessivamente dovuto.

Quanto al dedotto anatocismo derivante dal piano di ammortamento alla francese, la convenuta ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ammortamento alla francese non produce effetti anatocistici né determina indeterminatezza nell'applicazione dei tassi di interesse.

Ha, pertanto, concluso chiedendo la declaratoria di nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità delle domande attoree e, nel merito, il rigetto delle stesse. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

4. Ciò premesso, assegnati all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 22 dicembre 2020 i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'odierna udienza, ove viene deciso all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, che tengono luogo della discussione orale.

5. Le domande attoree sono infondate e devono, pertanto, esser rigettate, sulla scorta delle motivazioni che seguono.

6. Parte attrice ha chiesto, in primo luogo, accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole di cui agli artt. 6 e 9 del contratto di mutuo, in quanto affette da nullità per indeterminatezza e/o indeterminabilità del loro oggetto ex artt. 136 c.c. e 1418 c.c. e, per l'effetto, condannarsi la convenuta alla restituzione di € 14.995,05, versati all'Istituto di credito "a titolo di interessi ed oneri connessi alla erogazione del credito".

Orbene, va premesso che il contratto in esame, stipulato da _____ con il Banco di Napoli S.p.A. in data 12 ottobre 2011, prevede, all'art. 6, il versamento da parte della mutuataria di una commissione di estinzione anticipata (pari all'1% sul capitale anticipatamente restituito) "nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento o di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto, recesso o di risoluzione".

Quanto all'art. 9 del regolamento negoziale, esso recita, sempre testualmente, che "costituirà decadenza dal beneficio del termine il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c." e che "verificandosi una qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso previste dal presente articolo, la Parte Finanziata dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del presente contratto ivi compresi gli eventuali interessi di mora nella misura prevista dal precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa richiesta della banca".

Dall'analisi congiunta degli artt. 6 e 9 delle condizioni di mutuo non emerge la denunciata - solo genericamente - indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto delle clausole contrattuali *de quibus* e, dunque, l'invocata nullità delle stesse.

7. Quanto, poi, alla dedotta usurarietà del contratto prospettata dall'attrice in ragione della inclusione, ai fini della verifica del superamento del cd. Tasso Soglia Usura, della commissione di estinzione anticipata, tale doglianza non può ritenersi fondata.

Sul punto, questo Tribunale presta adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il costo per la penale di estinzione anticipata non può essere incluso nel calcolo delle spese pattuite ai fini della verifica del superamento della cd.

soglia ai fini dell'usura, in quanto la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.

Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia *ex lege* n. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel calcolo dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Invece, gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita legata all'erogazione del credito (costituendo il costo del denaro per il mutuatario), mentre la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio (della cui effettiva applicazione l'attrice non ha neppure fornito la prova), funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno (cfr. *ex multis*, Tribunale Livorno, 14/02/2020, n. 154, Tribunale Chieti, 10/09/2019, n. 568, Tribunale Ancona, 08/03/2019, n. 468, Tribunale Roma, 27/09/2018, n. 18278).

Ne consegue l'erroneità e/o inattendibilità dei calcoli effettuati dal CTP di parte attrice e, conseguentemente, l'inammissibilità della C.T.U. (perché esplorativa) richiesta dall'attrice e reiterata con le note di trattazione scritta depositate in data 26 aprile 2022.

Da tali considerazioni deriva il rigetto delle domande attoree di accertamento e declaratoria della usurarietà del contratto di finanziamento stipulato in data 12/10/2011 e dell'accertamento negativo del credito asseritamente vantato dall'attrice per complessivi € 14.995,05, a titolo di "interessi ed altri oneri" corrisposti dalla mutuataria.

Va, del pari, rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 14.995,05.

8. Con riferimento, poi, al dedotto effetto anatocistico, prospettato dall'attrice "in via gradata", ritiene che il piano di ammortamento alla francese, applicato nel contratto per cui è causa, genererebbe effetti anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.

Il contratto versato in atti dall'attrice prevede all'art. 3 che "la durata del finanziamento è stabilita in 24 mesi, a decorrere dalla data di erogazione. Il pagamento degli interessi, al tasso variabile di cui all'art. 4, avverrà in 24 rate mensili posticipate, la prima delle quali scadrà il 12/11/2011 e l'ultima il 12/10/2013. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione. Il capitale sarà restituito in n. 24 rate mensili con le stesse scadenze delle rate di interessi. Le rate di ammortamento del mutuo (comprehensive di una quota interessi e di una quota di rimborso del capitale) saranno calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come "sistema francese", assumendo i seguenti dati: - tasso: determinato con le modalità di cui sopra; - capitale: debito residuo dopo la scadenza della rata relativa al mese precedente; - durata: numero residuo dei mesi di ammortamento del mutuo".

Ciò posto, la tesi attorea non può esser condivisa, atteso che si ha anatocismo soltanto laddove gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungano al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

Diversamente, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Dunque, in un mutuo a rate mensili, il tasso effettivo è superiore a quello nominale, ma ciò non per effetto dell'anatocismo, ma del fatto che ad ogni mese il mutuatario paga gli interessi maturati nel mese precedente (capitale residuo).

Difatti il piano di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce).

Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche la domanda proposta "in via gradata" va rigettata.

9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. e pertanto, vanno poste a carico di parte attrice, così come liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 37/2018), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase concretamente espletata (ad eccezione di quella istruttoria/di trattazione), con riduzione del 50% relativamente alla fase decisoria, trattandosi di decisione assunta ai sensi dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna l'attrice _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere in favore della convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.425,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Avellino, all'udienza a trattazione scritta che si è tenuta in data 3 maggio 2022.

Il Giudice
Dr.ssa Valeria Villani

